



TurchettiZanguio&Associati

Consulenza aziendale, societaria e fiscale

Rag. Antonella Barcaro  
Rag. Mauro Bonetto  
Rag. Enrico Guzzoni  
Dott. Manfredi Turchetti  
Dott. Emanuela Zanguio

Dott. Marta Maria Burati  
Dott. Federico Fantin  
Dott. Guido Piasentin  
Dott. Roberto Rea  
Dott. Alberto Rossi  
Dott. Daniele Segato  
Dott. Manuela Tassani  
Dott. Marina Turchetti

Dott. Giovanni Fraccaro  
Dott. Simone Pierantoni

Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile  
Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile  
Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Dottore Commercialista - Revisore Contabile  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile  
Dottore in Economia e Commercio  
Dottore in Economia e Commercio  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile  
Dottore in Economia e Commercio

Praticante  
Praticante



## *Circolare alla clientela TZ&A*

**Informativa n. 5**

7 marzo 2011

### **Codice della Privacy – Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

#### INDICE

<i>Premessa</i> .....	2
<i>Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.)</i> .....	2
<i>Esonero dalla presentazione del D.P.S. – Autocertificazione</i> .....	2
<i>D.P.S. semplificato</i> .....	3
<i>Amministratore di sistema</i> .....	4
<i>Allegato 1 – Fac-simile autocertificazione</i> .....	5



### **Premessa**

Il Codice della *Privacy*, introdotto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha riscritto integralmente le disposizioni in tema di sicurezza dei dati.

L'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003 stabilisce che i dati personali devono essere "*custoditi e controllati ... in modo da ridurre al minimo ... i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.*"

### **Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.)**

Quando il trattamento, come nella stragrande maggioranza dei casi, avviene tramite **strumenti elettronici**



l'art. 34 del citato D.Lgs. 196/2003, prevede espressamente, tra le misure di sicurezza, l'obbligo di redigere annualmente il **D.P.S. – DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA** (entro il 31 marzo di ogni anno)



se si trattano *dati sensibili*<sup>1</sup> o giudiziari, secondo lo standard illustrato nell'allegato B del Codice della Privacy

La norma obbliga alla realizzazione di diversi adempimenti:

- la nomina del **titolare del trattamento dei dati**;
- la nomina dei **responsabili del trattamento dei dati**;
- la nomina degli **incaricati al trattamento dei dati**;
- il rilascio di apposita informativa;
- la preventiva richiesta al consenso al trattamento dei dati;
- la notificazione al Garante della Privacy, quando corra l'obbligo;
- **l'adozione di idonee misure di sicurezza** per coprire il rischio di:
  - sottrazione, alterazione e perdita dei dati;
  - accesso non autorizzato ai dati da parte di terzi;
  - trattamento dei dati non consentito e non conforme alla normativa.

### **Esonero dalla redazione del D.P.S. - Autocertificazione**

Dal Garante sono state previste alcune semplificazioni degli obblighi in materia di "misure minime di sicurezza" per determinate categorie di trattamento dei dati, in particolare:

con il provvedimento del Garante del 19 giugno 2008	piccole e medie imprese, professionisti ed artigiani possono godere di semplificazioni su alcuni adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003
---	---

con l'entrata in vigore di quanto previsto dall'articolo 29 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112	è possibile <b>evitare</b> di redigere il documento programmatico sulla sicurezza <b>quando</b> i soggetti trattano soltanto dati non sensibili
--	---

<sup>1</sup> Per "*dati sensibili*" il legislatore intende quei dati idonei a rivelare l'origine etnica e razziale, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, l'appartenenza a partiti e sindacati, nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.



È pertanto possibile evitare di redigere il documento programmatico sulla sicurezza quando i soggetti trattano:

- dati non sensibili
- ovvero, in presenza di dati sensibili, questi siano costituiti unicamente:
  - dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori (senza indicazione della relativa diagnosi);
  - dall'adesione ad organizzazione sindacali o a carattere sindacale.

Per non redigere il D.P.S. sarà sufficiente che il titolare del trattamento dei dati renda **un'autocertificazione** (di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445), in cui dichiara di trattare solamente tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte (*cfr. allegato 1 alla presente circolare TZ&A*).

I soggetti che possono evitare di redigere il D.P.S. sono esonerati anche dalla nomina di una figura professionale dedicata alla gestione ed alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui sono effettuati trattamenti di dati personali (c.d. *amministratore di sistema* – cfr. di seguito).

#### **D.P.S. semplificato**

Requisiti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siano soggetti alla tenuta di un aggiornato D.P.S. (quindi non nei casi di esonero);</li><li>• Trattino dati personali “unicamente per correnti finalità amministrative e contabili”;</li><li>• Siano piccoli imprenditori (ai sensi dell'art. 2083 c.c.) oppure PMI (ai sensi dell'art. 2, co. 1 del D.M. 18/04/2005);</li></ul>
-----------	---

Il legislatore, inoltre, secondo il testo del nuovo comma 1-bis, art. 34 del D.Lgs. n. 196/03 ha previsto, attraverso il provvedimento del 27 novembre 2008 (in Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2008, n. 287 ed in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc. web. n. 1571218), **modalità semplificate** di applicazione di quanto previsto dall'allegato B del Codice della Privacy, in ordine all'adozione delle **misure minime di sicurezza**.

Anche chi è autorizzato a redigere il D.P.S. in forma semplificata è esonerato dalla nomina dell'Amministratore di Sistema.

#### **DOCUMENTO PROGRAMMATICO SEMPLIFICATO**

Imprese e professionisti ammessi al D.P.S. semplificato:

- possono **impartire agli incaricati** le istruzioni in materia di **misure minime anche oralmente**;
- possono utilizzare per l'accesso ai sistemi informatici un qualsiasi sistema di **autenticazione basato su di una username ed una password**; la possibilità di accedere ai dati deve essere disattivata quando ne viene meno il diritto (es. non si opera più all'interno dell'organizzazione);
- devono **aggiornare** i programmi di sicurezza (es. antivirus) **almeno una volta all'anno**;
- devono effettuare **backup dei dati almeno una volta al mese**.

L'aggiornamento del D.P.S. semplificato è richiesto solo in caso di modifiche.



### **Amministratore di sistema**

Con il provvedimento del 27 novembre 2008 (in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2008, n. 300 ed in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc. web. n. 1577499) è stata introdotta la definizione analitica di “amministratore di sistema”.

L’art. 154, comma 1, lettera h) del Codice della Privacy, segnala la particolare criticità del ruolo degli amministratori di sistema.

#### **AMMINISTRATORI DI SISTEMA**

Gli **amministratori di sistema** sono figure essenziali per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche.

Sono esperti chiamati a svolgere delicate funzioni che comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti aziendali ed istituzionali. E più precisamente sono:

- gli amministratori di “database”;
- gli “amministratori di reti” (es.: Titolare di studio o dell’impresa che accede con la qualifica o le prerogative di “administrator” della rete) o di apparati di sicurezza;
- e gli “amministratori di sistemi software complessi” (es. tecnico informatico nominato ad hoc), e ciò anche quando l’amministratore non consulti in chiaro le informazioni relative ai trattamenti dei dati personali.

Le misure e le cautele da mettere in atto sono:

- Registrazione degli accessi;
- Verifica della attività degli amministratori di sistema da parte dei titolari del trattamento;
- Elenco degli amministratori di sistema e le loro caratteristiche.

Sono esclusi dalla nomina dell’amministratore di sistema i trattamenti di dati sia in ambito pubblico che privato, effettuati a fini amministrativo contabile, che pongono minori rischi per gli interessati.

---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Vi ricordiamo che all’interno dell’area riservata del nostro sito [www.studiotza.it](http://www.studiotza.it), potrà trovare tutte le circolari già pubblicate dal nostro Studio nei mesi scorsi.

Se non possiede le credenziali per poter accedere all’area riservata si colleghi alla pagina <http://www.studiotza.it/it/login/register> ed effettui la rapida procedura di registrazione, oppure invii un’e-mail all’indirizzo [webmaster@studiotza.it](mailto:webmaster@studiotza.it) richiedendo che Le venga spedito il tutto via e-mail.

Cordiali Saluti

Manuela Tassani  
*Studio M. Turchetti, E. Zanguio & Associati*



**Allegato 1**  
**alla circolare all'informativa n. 4 del 7 marzo 2011**

**FAC-SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  
SULLA SICUREZZA**

Obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 ed al comma 1-bis dell'articolo 34 ed al punto 19 dell'Allegato B ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto ....., nato a ....., il ....., Codice Fiscale ....., in qualità di Legale Rappresentate della Società ..... i.v., con sede in ....., Capitale Sociale ..... iscritta al registro delle imprese della CC.I.AA. di ....., n. di iscrizione, di Codice Fiscale e di Partita IVA ....., consapevole che il rilascio di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o la presentazione di false documentazioni sono punibili ai sensi degli articoli 495 e 496 del Codice Penale,

**DICHIARA**

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis del D.Lgs. n. 196/2003

di effettuare il trattamento di dati personali non sensibili;  
che gli unici dati sensibili trattati sono quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori (anche a progetto), senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazione sindacali o a carattere sindacale;  
che i dati di cui sopra sono trattati in osservanza delle misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/2003 e dall'allegato B allo stesso.

In fede

.....

.....

Il Titolare del trattamento